

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 228/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/757]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2095 della Commissione del 29 novembre 2021 relativo all'autorizzazione della L-lisina base, del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/268 della Commissione del 23 febbraio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di un preparato di *Bacillus licheniformis* (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/272 della Commissione del 23 febbraio 2022 relativo all'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a tutti i suidi diversi da suinetti svezzati e scrofe e a cani (titolare dell'autorizzazione: Prosol SpA) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/273 della Commissione del 23 febbraio 2022 relativo all'autorizzazione di preparati di *Lactiacaseibacillus rhamnosus* IMI 507023, *Pediococcus pentosaceus* IMI 507024, *Pediococcus pentosaceus* IMI 507025, *Lactiplantibacillus plantarum* IMI 507026, *Lactiplantibacillus plantarum* IMI 507027 e *Lactiplantibacillus plantarum* IMI 507028 come additivi per l'insilaggio destinati a tutte le specie animali ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 della Commissione del 25 febbraio 2022 relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di mandarino estratto a freddo come additivo per mangimi destinati a pollame, suini, ruminanti, equini, conigli e salmonidi ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/347 della Commissione del 1° marzo 2022 relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di petitgrain di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GUL 427 del 30.11.2021, pag. 179.

⁽²⁾ GUL 43 del 24.2.2022, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 43 del 24.2.2022, pag. 14.

⁽⁴⁾ GUL 43 del 24.2.2022, pag. 17.

⁽⁵⁾ GUL 55 del 28.2.2022, pag. 41.

⁽⁶⁾ GUL 64 del 2.3.2022, pag. 1.

- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/385 della Commissione del 7 marzo 2022 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 relativo all'autorizzazione di una tintura di *Artemisia vulgaris* L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di zenzero estratto da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell'oleoresina di zenzero estratta da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 relativo all'autorizzazione dell'estratto di curcuma, dell'olio di curcuma e dell'oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della *Curcuma longa* L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della *Curcuma longa* L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione dell'11 marzo 2022 relativo all'autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da *Aspergillus niger* DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da *Bacillus coagulans* (LMG S-26145 o DSM 23965) o *Bacillus smithii* (LMG S-27890) o *Bacillus subtilis* (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁸⁾.
- (9) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (10) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Ai punti 166 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 della Commissione) e 260 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
", modificato da:
— **32022 R 0268**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/268 della Commissione, del 23 febbraio 2022 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 1)."
2. Ai punti 399 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione), 401 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione) e 406 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
", modificato da:
— **32022 R 0385**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/385 della Commissione, del 7 marzo 2022 (GU L 78 dell'8.3.2022, pag. 21)."
3. Dopo il punto 438 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2090 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
"439. **32021 R 2095**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2095 della Commissione del 29 novembre 2021 relativo all'autorizzazione della L-lisina base, del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 179).

⁽⁷⁾ GU L 78 dell'8.3.2022, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU L 85 del 14.3.2022, pag. 6.

440. **32022 R 0272**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/272 della Commissione del 23 febbraio 2022 relativo all'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a tutti i suidi diversi da suinetti svezzati e scrofe e a cani (titolare dell'autorizzazione: Prosol SpA) (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 14).
441. **32022 R 0273**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/273 della Commissione del 23 febbraio 2022 relativo all'autorizzazione di preparati di *Lacticaseibacillus rhamnosus* IMI 507023, *Pediococcus pentosaceus* IMI 507024, *Pediococcus pentosaceus* IMI 507025, *Lactiplantibacillus plantarum* IMI 507026, *Lactiplantibacillus plantarum* IMI 507027 e *Lactiplantibacillus plantarum* IMI 507028 come additivi per l'insilaggio destinati a tutte le specie animali (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 17).
442. **32022 R 0320**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 della Commissione del 25 febbraio 2022 relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di mandarino estratto a freddo come additivo per mangimi destinati a pollame, suini, ruminanti, equini, conigli e salmonidi (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 41).
443. **32022 R 0347**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/347 della Commissione del 1° marzo 2022 relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di petitgrain di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (GU L 64 del 2.3.2022, pag. 1).
444. **32022 R 0415**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione dell'11 marzo 2022 relativo all'autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da *Aspergillus niger* DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da *Bacillus coagulans* (LMG S-26145 o DSM 23965) o *Bacillus smithii* (LMG S-27890) o *Bacillus subtilis* (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 85 del 14.3.2022, pag. 6)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/2095, (UE) 2022/268, (UE) 2022/272, (UE) 2022/273, (UE) 2022/320, (UE) 2022/347, (UE) 2022/385 e (UE) 2022/415 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kristján Andri STEFÁNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.